

COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA



ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
EROGATE DAL COMUNE DI LOZIO

REGOLAMENTO ISEE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 17.03.2014

INDICE

TITOLO PRIMO	
PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 1 - Principi e oggetto	4
Art. 2 - Ambito di applicazione e vincoli per i Comuni (omogeneità di trattamento)	4
Art. 3 - Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'ISEE e dei criteri per la compartecipazione alla spesa	5
TITOLO SECONDO	6
CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO A SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	
Art. 4 - Soggetti aventi diritto	6
Art. 5 - Modalità di accesso	6
TITOLO TERZO	7
L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	
Art. 6 - Criteri per la valutazione della situazione economica equivalente	7
Art. 7 - Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE	7
Art. 8 - Variazione dell'ISEE nel periodo di validità della dichiarazione e conseguente decorrenza dell'aggiornamento	7
Art. 9 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive	8
Art. 10 - Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza	8
TITOLO QUARTO	9
DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	
Art. 11 - Determinazione minimo vitale	9
Art. 12 - Aggiornamento MV	9
TITOLO QUINTO	10
DETERMINAZIONE LIVELLO MINIMO E MASSIMO DELL'ISEE E CRITERI PER LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO	
Art. 13 - Determinazione dei livelli minimo e massimo di ISEE e	10

individuazione dell'area protetta

Art. 14 - Criteri generali per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa 10

Art. 15 - Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa 11

Art. 16 - Formula matematica per l'applicazione della metodologia della progressione lineare 11

Art. 17 - Presupposti per la definizione della formula matematica e criteri di applicazione 12

Art. 18 - Criteri per l'applicazione dell'ISEE "corretto" in presenza di redditi non risultanti ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 9 12

Art. 19 - Criteri e procedure relativi al concorso degli utenti e dei loro familiari alla spesa per l'inserimento nelle strutture residenziali 13

Art.20- Contribuzione dell'utente con ISEE non rientrante nella "area protetta" di cui all'art.16 (% minima e massima di contribuzione per ogni servizio) 14

Art. 21 - Tabelle con l'applicazione della progressione lineare per il calcolo della percentuale da applicare al costo/tariffa dei servizi 15

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Riservatezza e trattamento dei dati personali 20

Art. 23 - Rinvio ad altre norme 20

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Principi e oggetto

1. L'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, cui mira la programmazione delle politiche sociali del Comune di Lozio, si ispira a principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità di trattamento, cioè a quei principi costituzionali che garantiscono a tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, il diritto a servizi e prestazioni di carattere individuale, a fronte di una partecipazione alla spesa commisurata alla capacità economico-reddituale del singolo.

2. In questo contesto generale e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, il presente regolamento definisce criteri e modalità per:

a. la valutazione della situazione economica degli utenti ai fini dell'accesso a servizi e prestazioni a costo agevolato (ISE ed ISEE);

b. la determinazione e l'aggiornamento periodico del minimo vitale (MV);

c. la determinazione e quantificazione del concorso degli utenti alla spesa, per i servizi di cui alla lettera a);

Art. 2

Ambito di applicazione per i Comuni (omogeneità di trattamento)

1. In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 05.12.2013 n. 159, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla valutazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), i fruitori di interventi e/o prestazioni agevolate concorrono alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, accertata mediante la certificazione ISEE.

2. Le disposizioni oggetto del presente regolamento si applicano a coloro che richiedono prestazioni agevolate di carattere socio-assistenziale e/o socio-sanitario nel Comune di Lozio.

Art. 3

Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'ISEE

1. I servizi e le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, attualmente erogati dal Comune di Lozio, soggetti all'applicazione del presente regolamento sono i seguenti:

A. SERVIZI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE

1. AREA ANZIANI E DISAGIO ADULTO

- 1.1. Servizio di Assistenza Domiciliare
- 1.2. Telesoccorso

2. AREA MINORI E GIOVANI

- 2.1. Assistenza domiciliare educativa minori (ADE)

3. AREA HANDICAP

- 3.1. Servizio Assistenza domiciliare (SADH)
- 3.2 Assistenza domiciliare educativa minori (ADEH)
- 3.3. Centri socio-educativi (CSE);
- 3.4. Servizi formazione autonomia (Sfa)
- 3.5. Sostegno Domiciliare

B. SERVIZI DI NATURA SOCIO-SANITARIA

- 3.6. Centri diurni disabili (CDD);
- 3.7. Comunità Alloggio (CSS)

TITOLO SECONDO
CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO
A SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI e SOCIO-SANITARIE

Art. 4

Soggetti aventi diritto

1. Nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, di non discriminazione e di tutela dei diritti di cittadinanza, oltre che delle leggi nazionali e regionali in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, il sistema di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità ed è, dunque, rivolto a tutti i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed ai loro familiari, nonché agli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹.

Ciascun Comune assicura comunque gli interventi a favore di: profughi, rifugiati, richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno umanitario, apolidi, rimpatriati e di coloro che godono di una forma di protezione personale internazionalmente riconosciuta, dimoranti temporaneamente nel territorio comunale e non residenti in altro Comune.

Art. 5

Modalità di accesso

1. Per accedere a servizi e prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie a tariffa agevolata, il cittadino interessato deve presentare apposita richiesta al servizio sociale del Comune di residenza utilizzando, ove prevista, la modulistica dell'Azienda Speciale ed allegando alla stessa la dichiarazione sostitutiva unica presentata ai fini ISEE, ai sensi del titolo terzo del presente regolamento.

¹ Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti

TITOLO TERZO

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 6

Criteria per la valutazione dell'indicatore della situazione economica (ISE ed ISEE)

1. Lo strumento per la definizione della partecipazione degli utenti al costo/tariffa dei servizi e prestazioni socio-assistenziali e/o socio sanitarie è l'indicatore della situazione economica equivalente, normato dal DPCM 5 Dicembre 2013 n.159.
2. Ai fini del presente regolamento, la valutazione della situazione economica (ivi comprese la definizione e la considerazione di reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare, con le relative franchigie) di chi richiede l'intervento o la prestazione socio-assistenziale e/o socio-sanitaria a costo agevolato è, di norma, determinata con riferimento al nucleo familiare.

Art. 7

Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE

1. Il cittadino che intenda accedere ai servizi e prestazioni di cui all'art. 3, fruendo di un costo agevolato, deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica attestante la situazione economica del proprio nucleo familiare.
2. Per il rilascio dell'attestazione ISEE il cittadino può rivolgersi al Comune di residenza, ai CAAF, all'INPS.
3. L'attestazione ISEE ha validità annuale dalla data di presentazione ed è valida per ciascun componente il nucleo familiare. Con riferimento alla validità annuale sono, tuttavia, previste le eccezioni di cui al successivo art. 8.
5. In applicazione dell'art. 4.1 del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dalla L. 244/2007 (art. 1, c. 344, lett. b), l'utente, qualora intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole, può presentare una nuova dichiarazione unica, anche prima della scadenza annuale di quella in vigore.

Art. 8

Variazione della situazione economica nel periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica e conseguente decorrenza dell'aggiornamento

1. «Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune **può richiedere** la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente» (cfr art. 6, comma 6 DPCM 221/1999).
2. In presenza di bandi specifici per il riconoscimento di agevolazioni i Comuni, avendo la necessità di raccogliere dati omogenei, possono chiedere una nuova dichiarazione (anche in presenza di attestazione non scaduta) ai fini ISEE, aggiornata al periodo di riferimento previsto dal bando stesso.

Art. 9

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

1. Il Comune può effettuare, con le modalità e gli strumenti di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 e all'art. 4.8 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dalla L. 244/2007, appositi controlli sulla veridicità e completezza delle informazioni dichiarate dal richiedente.
2. Quanto autocertificato nelle dichiarazioni sostitutive uniche in merito alla composizione del nucleo familiare viene controllato direttamente dai singoli Comuni, mentre in merito alle situazioni reddituali e patrimoniali, nelle more dell'adozione del DPCM di cui al comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, tramite l'accesso all'anagrafe tributaria.
3. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale, il cittadino, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica anche indiretta, ferma restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, di cui all'art. 76 del citato DPR, nonché l'attivazione della procedura per il recupero delle somme anticipate o derivanti da minori entrate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, il Comune provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute, senza tuttavia segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Art. 10

Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza

1. Il cittadino non gode del diritto ad alcuna agevolazione nel caso in cui, chiedendo l'erogazione di un servizio/prestazione, non presenti la certificazione ISEE e ogni altra documentazione richiesta (ad es. attestante il patrimonio o altre entrate non comprese tra quelle dichiarabili ai fini Isee ecc.).
2. Il richiedente decade, invece, dal beneficio, in presenza di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, qualora non provveda, nei termini prescritti, alla rettifica e/o integrazione richiesta dal Comune.

TITOLO QUARTO
DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE (MV) E
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 11

Determinazione minimo vitale (MV)

1. Il MV è il "reddito" minimo che si considera indispensabile per la sopravvivenza. Il MV per una persona corrisponde alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, aumentata del tasso d'inflazione annuo programmato previsto per il medesimo anno di riferimento, nonché integrata di una somma pari alla media delle diverse maggiorazioni previste dalla normativa.
2. Il MV viene aggiornato annualmente e si ritiene automaticamente valido.
3. Per l'anno 2013, il M.V. è pari ad €. 6.440,59.
4. Poiché il MV, rappresenta la soglia di sopravvivenza, per un uso corretto ed equo delle risorse a disposizione dei bilanci comunali, è necessario che la sua valutazione, in capo alle singole situazioni concrete, avvenga considerando, nella loro interezza e come effettive risorse aggiuntive, anche tutti gli eventuali introiti a qualsiasi titolo percepiti seppur non dichiarabili ai fini ISEE, così come, tutte le eventuali minori entrate.
5. Lo strumento attraverso il quale procedere alla verifica della capacità reddituale e patrimoniale effettiva del soggetto, viene individuato nell'indicatore della situazione economica, di cui al titolo III del presente regolamento, opportunamente integrato con le necessarie informazioni aggiuntive riferite ai redditi non considerati ai fini IRPEF.

Art. 12

Aggiornamento MV

1. L'ammontare del MV, determinato con le modalità descritte nel presente titolo, ha validità per il 2013 e, comunque, fino all'approvazione del successivo. Con scadenza annuale, il suo aggiornamento è effettuato, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento, dall'Ufficio di Piano del Distretto Valle Camonica Sebino e sottoposto all'Assemblea dei Sindaci. L'esito di tale aggiornamento è comunicato ai singoli Comuni e adottato automaticamente.

TITOLO QUINTO
DETERMINAZIONE DEL LIVELLO MINIMO E MASSIMO DELL'ISEE
E CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI
AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 13

Determinazione dei livelli minimo e massimo di ISEE e individuazione dell'area protetta

1. In applicazione dei principi di equità, di imparzialità, di omogeneità di trattamento e di sostenibilità economica indicati all'art. 1 del presente regolamento, il livello di ISEE che definisce l'area "protetta", cioè l'area che consente, un'agevolazione più o meno consistente, prevede una soglia minima (cosiddetto ISEE iniziale) ed una massima (cosiddetto ISEE finale).

2. **L'ISEE iniziale** rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il limite minimo ISEE preso a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi. Per il 2013, esso ammonta ad €. **6.440,59** ed è determinato a partire dalla pensione minima. Pur coincidendo in termini economici con il MV, si differenzia da quest'ultimo in termini concettuali. L'ISEE iniziale, infatti, costituisce la soglia, cui corrisponde la percentuale minima di contribuzione dell'utente al costo del servizio, non quella di sopravvivenza.

3. **L'ISEE finale** rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il limite massimo ISEE preso a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi. Per il 2013, esso ammonta ad €. **19.321,77** corrispondenti al triplo dell'ISEE iniziale.

Art. 14

Criteri generali per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

La quantificazione della percentuale di contribuzione posta a carico dell'utente residente si conforma ai seguenti criteri:

- a. è basata sul principio generale che gli utenti concorrono al costo del servizio in rapporto alle proprie capacità economiche;
- b. è stabilita in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono;
- c. l'ISEE iniziale, determinato al precedente art. 13, costituisce la soglia di reddito in corrispondenza della quale i servizi vengono erogati a fronte di una contribuzione minima dell'utente, così come l'ISEE finale costituisce la soglia cui corrisponde l'ultimo livello di agevolazione all'interno dell'area protetta;
- d. il meccanismo di calcolo del concorso dell'utenza è costruito sul costo/tariffa del servizio; la quota su cui si applica la percentuale a carico dell'utente è quindi soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo/tariffa;
- e. a seguito di approfondita valutazione dell'assistente sociale, e solo in casi eccezionali, può essere applicata una riduzione della quota a carico di un utente, operando sulla percentuale di contribuzione, determinata con la metodologia di cui ai successivi artt. 15 e 16;

Art. 15

Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

La quantificazione della quota a carico dell'utente è ricavata applicando al costo/tariffa del servizio, una percentuale determinata con la metodologia della **progressione lineare**. All'ISEE dell'utente si applica un'apposita formula matematica, costruita per ciascun servizio da cui deriva la percentuale da applicare al costo dello stesso e, quindi, la quota a carico dell'utente. Oltre alla linearità nell'incremento delle percentuali di recupero, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda uno specifico e singolo costo a carico dell'utente.

Art. 16

Formula matematica per l'applicazione della progressione lineare

1. Per determinare la percentuale di contribuzione al costo dei servizi con la metodologia della progressione lineare, descritta al precedente art.15, si utilizza la seguente formula matematica:

$$\boxed{\% \text{ a carico dell'utente}} = \boxed{\% \text{ minima}} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ max} - \% \text{ min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. Esempio applicazione formula:

- a. servizio in cui la % i = 70 e la %f = 100
b. l'ISEE dell'utente sia pari a 7.644,00

$$\% = 70 + \frac{(7.644,00 - 6.640,59) \times (100 - 70)}{(19.321,77 - 6.440,59)}$$

$$\% = 70 + \frac{1.203,41 \times 30}{12.881,18} = 70 + 2,80 = 72,80\%$$

%f 100% ----- %i 70%
▼ ▼
ISEE f = 19.321,77 ----- ISEE i = 6.640,59

Si tratta di determinare la % di contribuzione di coloro che hanno un ISEE compreso tra € 6.640,59 e € 19.321,77. Si tratta quindi di attribuire la gradualità della quota variabile, pari in questo caso al 30%, per cui al rapporto tra il prodotto della differenza di

**un reddito reale e quello predefinito come iniziale con la differenza tra le % e la differenza tra gli ISEE predefiniti come iniziale e finale, si aggiunge la % iniziale (che rappresenta la quota fissa di partenza).
In concreto gli utenti, che abbiano un ISEE compreso tra € 6.640,59e € 19.321,77, si troveranno a corrispondere quote corrispondenti a € comprese tra qualcosa più del 70% e qualcosa meno del 100%.**

Art. 17

Presupposti per la definizione della formula matematica e criteri di applicazione

1. Per determinare la % di contribuzione al costo dei servizi con la **metodologia della progressione lineare** si utilizza la formula matematica illustrata all'art. 16.
2. La determinazione della linearità della contribuzione dell'utente al costo/tariffa del servizio con questa metodologia muove dai seguenti presupposti:
 - a. definizione, sul piano della considerazione dell'ISEE, di un'area sociale cosiddetta "protetta", nei confronti della quale quantificare l'entità delle possibili agevolazioni, ovvero nei confronti della quale è possibile garantire una contribuzione inferiore al 100% del costo/tariffa;
 - b. individuazione, in corrispondenza del livello **minimo** della situazione economica equivalente dell'area protetta, definito **ISEE iniziale** (cfr. art. 13), della **% minima di contribuzione** da richiedere all'utente, che può differenziarsi a seconda del servizio/prestazione;
 - c. individuazione, in corrispondenza del **livello massimo** della situazione economica equivalente dell'area protetta, definito **ISEE finale** (cfr. art. 13), della **% massima di contribuzione** da richiedere all'utente, che può differenziarsi a seconda del servizio/prestazione;
 - d. l'individuazione dei valori relativi alle situazioni economiche intermedie avviene mediante l'applicazione della citata formula matematica, che garantisce una progressione lineare, grazie alla quale ad ogni specifico ISEE corrisponde una specifica percentuale;

Art. 18

Soggetti con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni: determinazione soglie di riferimento, ISEE finale per la definizione della formula di cui all'art. 17 e criteri per la compartecipazione al costo del Centro Diurno per Persone con Disabilità C.D.D.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 1, relativamente alla eventuale mancata presentazione della dichiarazione ai fini ISEE, in ragione della particolare situazione di difficoltà complessiva, di carattere sanitario, sociale e, talora, anche economico, in cui si trovano i soggetti con grave handicap permanente, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, la disciplina della compartecipazione al costo dei servizi per Disabili è soggetta, ai fini del perseguimento della maggior equità possibile e, nel contempo, della indispensabile sostenibilità economica per i Comuni, ai criteri dettagliati di seguito.
2. Come previsto nel D.lgs 130/00, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno rivolte a persone con handicap permanente grave (di cui all'art. e c. 3 della L. 104/92 accertato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge), nonché a soggetti ultra sessantacinquenni, la cui non autosufficienza fisica e psichica risulti da un verbale di accertamento dell'Asl, si fa riferimento, se l'interessato, ritenendolo più favorevole ne fa richiesta, alla valutazione della situazione economica del solo soggetto beneficiario del servizio.

3. Per la definizione della formula matematica necessaria per il calcolo della percentuale a carico dell'utente, valgono gli stessi meccanismi illustrati al precedente art. 17, utilizzando, per le due rispettive soglie, i corrispondenti ISEE iniziali e finali e quali % di contribuzione: una percentuale iniziale minima pari al 70% e massima pari al 100%.

4. In caso di mancata presentazione dell'ISEE è previsto il pagamento totale del costo del servizio.

Art. 19

Criteri e procedure relativi al concorso degli utenti e dei loro famigliari alla spesa per l'inserimento nelle strutture residenziali

1. L'inserimento in strutture residenziali rappresenta un servizio a favore di utenti in condizioni psico-fisiche di totale o parziale non autosufficienza e privi del sostegno di famigliari in grado di fornire l'assistenza necessaria, ancorché supportati dai servizi di assistenza domiciliare ed a carattere semi-residenziale.

2. Fermo restando il principio che, per questa tipologia di servizio, l'utente è tenuto a pagare la retta di inserimento nella struttura residenziale sino all'ammontare totale del costo, per l'effettiva determinazione della quota a suo carico si procede come segue:

a. considerazione del **"reddito" individuale complessivo**, ivi comprese tutte le entrate non IRPEF ex art. 9 a qualsiasi titolo percepite e la 13^a mensilità, assicurando, comunque, all'utente, purché maggiorenne, la disponibilità di una quota per spese personali determinata nella misura di una somma minima pari a 50,00 euro; a partire da questa somma ciascun Comune definisce l'ammontare da riconoscere, tenendo conto delle esigenze e della capacità di autogestione dell'utente, valutate dall'assistente sociale;

b. considerazione del patrimonio mobiliare (l'utente attinge, per il pagamento della retta, ai propri risparmi (depositi bancari, postali, assicurazioni, investimenti ecc.).)

c. considerazione del **patrimonio immobiliare**, mediante impegni sullo stesso di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta fino a concorrenza del valore dell'immobile;

d. fatto salvo il principio che fa capo all'utente l'onere di raccogliere l'impegno dei famigliari a contribuire per la quota non coperta dall'utente stesso, le tariffe per ciascun **famigliare tenuto al mantenimento**, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, vengono calcolate sulla quota rimanente.

A titolo puramente indicativo nell'allegato "A" tab.1 viene proposto un esempio di possibile compartecipazione, fatti salvi differenti accordi stipulati tra l'utente e i proprie famigliari o tra i famigliari stessi in base alle proprie possibilità economiche.

e. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti precedenti.

3. In presenza di integrazione della retta di ricovero da parte del Comune, ai sensi dell'art. 2740 del Codice Civile, secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti dovranno essere versati al Comune fino a copertura dei costi sostenuti dallo stesso per suo conto.

4. Il riconoscimento di eventuali integrazioni del Comune al costo della retta è, altresì, subordinato alla presentazione, da parte dell'utente o di chi ne cura gli interessi, della seguente documentazione da allegare alla domanda di cui all'art. 5:

a. importo della retta giornaliera di ricovero da pagare al servizio residenziale individuato;

b. tutti i redditi percepiti dall'utente, derivanti sia da pensione, sia da ogni altro cespite in godimento;

c. ammontare del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto dall'utente alla data della richiesta ed al 31 dicembre dell'anno precedente;

5. La eventuale mancata presentazione dei documenti di cui al comma precedente esclude, a meno che non vi siano validi motivi accertati dal servizio sociale, ogni possibile integrazione della retta di ricovero a carico del Comune.

Art. 20

Contribuzione dell'utente con ISEE non rientrante nella "area protetta" di cui all'art.16 (% minima e massima di contribuzione per ogni servizio)

Relativamente ai servizi domiciliari è prevista una compartecipazione minima di € 2,00/ora ad eccezione dei servizi educativi disposti da decreto dell'Autorità Giudiziaria rivolti a minori in carico al Servizio Tutela Minori.

servizio	Quota minima compartecipazione utente (isee utente < ISEE iniziale)	Quota massima compartecipazione utente (isee utente > ISEE finale)
S.A.D.	11% (2,00 €/h)	100%
TELESOCORSO	0%	100%
A.D.E	10% (2,00 €/h)	100%
S.A.D.H.	11% (2,00 €/h)	100%
SOSTEGNO DOMIC.	11% (2,00 €/h)	100%
C.S.E.	70%	100%
C.D.D.	70%	100%
S.F.A.	70%	100%
C.S.S.	reddito complessivo	100%

Art.21

Tabelle con l'applicazione della progressione lineare per il calcolo della % da applicare al costo/tariffa dei servizi

1. Con riferimento alla determinazione della percentuale a carico dell'utente, derivante dall'applicazione della formula matematica di cui ai precedenti artt. 15 e 16, si riportano di seguito le "Tabelle di calcolo" per ogni singolo servizio;
2. Le tabelle di seguito riportate vengono applicate agli utenti con reddito ISEE compreso nella "area protetta" di cui all'art. 13.

TABELLE CON FORMULA CONTRIBUZIONE PER SERVIZIO²

SAD

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i \square %f	SAD: 11 \square 100	$\% = 11 + \frac{(Isee\ utente - 6.440,59) \times (100-11)}{12.881,18}$
Tariffa servizio per l'anno 2014	1. € 19,23/h	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: \square si considera il nucleo Familiare	

² Arrotondamenti ai 10 centesimi

TELESOCCORSO

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i ≥ %f	Telesoccorso: 0 ≥ 100	$\% = 70 + \frac{(Isee\ utente - 6.440,59) \times (100-0)}{12.881,18}$
Tariffa servizio per l'anno 2014	2. € 0,28/giorno	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ≥ si considera il nucleo Familiare	

ADE

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i ≥ %f	ADE: 10 ≥ 100	$\% = 10 + \frac{(Isee\ utente - 6.440,59) \times (100-10)}{12.881,18}$
Tariffa servizio per l'anno 2014	3. € 21,56/h	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ≥ si considera il nucleo Familiare	

SADH

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i ≥ %f	SADH: 11 ≥ 100	$\% = 11 + \frac{(Isee\ utente - 6.440,59) \times (100-11)}{12.881,18}$
Tariffa servizio per l'anno 2014	4. € 19,23/h	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ≥ si considera il nucleo Familiare	

SOSTEGNO DOMICILIARE

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i ≥ %f	Sostegno Domiciliare: 11 ≥ 100	$\% = 11 + \frac{(Isee\ utente - 6.440,59) \times (100-11)}{12.881,18}$
Tariffa servizio per l'anno 2014	5. € 19,41/h	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ≥ si considera il nucleo Familiare	

CSE

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i ≥ %f	CSE: 70 ≥ 100	$\% = 70 + \frac{(Isee\ utente - 6.440,59) \times (100-70)}{12.881,18}$
Tariffa servizio per l'anno 2014	6. € 23,18/giorno TP 7. € 13,91/giorno PT Le tariffe dei punti 6. e 7. non comprendono il 50% dell'ammontare totale del costo che è a carico dell' Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (percentuale che può variare in base a quanto previsto nel contratto di servizio che il Comune stipula annualmente con l'Azienda Speciale).	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ≥ si considera il nucleo Familiare	

CDD

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i <input type="checkbox"/> %f	CDD: 70 <input type="checkbox"/> 100	$\% = 70 + \frac{(Isee\ utente - 6.440,59) \times (100-70)}{12.881,18}$
Tariffa servizio per l'anno 2014	8. €. 18,25/giorno TP 9. €. 9,13/giorno PT Le tariffe dei punti 8. e 9. non comprendono il 50% dell'ammontare totale del costo che è a carico dell' Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (percentuale che può variare in base a quanto previsto nel contratto di servizio che il Comune stipula annualmente con l'Azienda Speciale). Per questa tipologia di servizio viene garantito il trasporto il cui costo, quantificato in € 6,30/giorno per utente, viene attualmente sostenuto dall'Ente Capofila Comunità Montana di Valle Camonica attraverso un progetto che copre interamente il costo a carico del cittadino nei confronti dell'ente erogatore.	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: <input checked="" type="checkbox"/> si considera il nucleo Familiare <input checked="" type="checkbox"/> se l'interessato ne fa richiesta si considera il solo utente per le persone con handicap permanente grave di cui all' art.3 c.3 L.104/92	

CSS

Tariffa servizio per l'anno 2014	10. €. 49,14/giorno TP 11. in caso di doppia frequenza (CDD/CSS) €. 36,51
Determinazione quota a carico dell'utente	Le quote dei punti 10. e 11. non comprendono la % che è a carico dell' Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (percentuale che può variare in base a quanto previsto nel contratto di servizio che il Comune stipula annualmente con l'Azienda). Per l'effettiva determinazione della quota a carico dell'utente si procede, nel rispetto di tutte le disposizioni dell'art. 21 (cui si rimanda), come segue: a. recupero della retta attingendo al reddito ed al patrimonio individuale complessivo b. compartecipazione dei familiari tenuti agli alimenti (vedi tabella nr.1) c. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui al punto a) e b)

SFA

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	SFA: 70 □ 100	$\% = 70 + \frac{(Isee\ utente - 6.440,59) \times (100-70)}{12.881,18}$
Tariffa servizio per l'anno 2014		<p>1. € 12,88/giorno TP A seguito del calcolo della percentuale di contribuzione sulla tariffa si aggiunge il costo del pasto ove presente.</p> <p>Le tariffe dei punti 8. e 9. non comprendono il 50% dell'ammontare totale del costo che è a carico dell' Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (percentuale che può variare in base a quanto previsto nel contratto di servizio che il Comune stipula annualmente con l'Azienda Speciale).</p>
Composizione nucleo		Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare

Tab. nr.1

Compartecipazione familiare tenuto al mantenimento (art.433 c.c)

Fasce di reddito valore ISEE	Quota mensile minima a carico della famiglia
sino a 6.440,59€ annue (minimo vitale)	€ 0
da 6.440,59 a 9.660,88 € annui	da € 25
da 9.660,88 a 12.881,17 € annui	da € 50
da 12.881,17 a 16.101,46 € annui	da € 75
da 16.101,46 a 19.330,75 € annui	da € 100
da 19.330,75 a 22.025,88 € annui	da € 125
oltre 22.560,04	da € 150

n.b. La tabella di cui sopra può essere utilizzata (nel caso di ammissioni in CSS e per la compartecipazione alle rette di RSA) a titolo puramente esemplificativo, gli accordi tra utente e famigliari o tra i famigliari stessi possono prevedere una misura di compartecipazione differente anche in base alle proprie possibilità.

TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia ed, in particolare, di quelle generali disposte dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e di quelle specifiche di cui all'art. 6 del D. Lgs. 109/1998, e successive modifiche e integrazioni.
2. I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il servizio sociale del singolo Comune, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del proprio Comune di residenza, titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto 196/2003.

Art. 23

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
2. In presenza di eventuali provvedimenti normativi e/o regolamentari che dovessero introdurre criteri e/o procedure in contrasto con quelli codificati in questa sede, questi ultimi dovranno ritenersi automaticamente superati e sostituiti.